DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1996

che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di segale (Secale cereale L.) che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio

(96/688/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione di sementi di cereali [1], modificata da ultimo dalla direttiva 95/6/CE [2], in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dall'Austria,

considerando che in Austria la produzione di sementi di varietà invernali di segale (Secale cereale L.) conformi ai requisiti della direttiva 66/402/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima è stata deficitaria nel 1996 e non consente quindi di sopperire all'approvvigionamento di questo paese; che le suddette varietà sono ritenute del tutto consone con la protezione dell'ambiente e del paesaggio;

considerando che è impossibile coprire tale fabbisogno in modo soddisfacente con sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutte le condizioni fissate dalla suddetta direttiva;

considerando che l'Austria deve quindi essere autorizzata ad ammettere, fino al 31 dicembre 1996, la commercializzazione di sementi della specie summenzionata soggette a requisiti meno rigorosi;

considerando inoltre che gli altri Stati membri in grado di fornire all'Austria tali sementi non conformi ai requisiti della direttiva devono essere autorizzati ad ammettere la commercializzazione delle sementi in causa;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Austria è autorizzata ad ammettere, per un periodo che scade il 31 dicembre 1996, la commercializzazione nel suo territorio di 515 t al massimo di sementi delle varietà invernali di segale (Secale cereale L.) sotto elencate che non soddisfano le condizioni di cui all'allegato II della direttiva 66/402/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, sempreché la facoltà germinativa non sia inferiore all'80 % del seme puro e che l'etichetta ufficiale rechi l'indicazione: «facoltà germinativa minima: 80 %»:

i) EHO-Kurz;
ii) Elect;
iii) Schläger;
iv) Motto;
v) Danko;
vi) Kustro;
vii) Albedo;
viii) Oktavian.

Articolo 2

Anche gli Stati membri non richiedenti sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni previste all'articolo 1 e ai fini perseguiti dallo Stato membro richiedente, la commercializzazione nel loro territorio delle sementi autorizzate ad essere commercializzate a norma della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi etichettate di cui è ammessa la commercializzazione nel loro territorio ai sensi della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

[1] GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
[2] GU n. L 67 del 25. 3. 1995, pag. 30.